

# VareseNews

## Blogger condannata, ecco la sentenza

**Pubblicato:** Mercoledì 8 Maggio 2013

Il giudice del tribunale di Varese **Giuseppe Battarino** ha condannato a una **multa per diffamazione aggravata una ragazza di 21 anni** che amministra un sito internet che si occupa di letteratura e case editrici.

### LEGGI LA NOTIZIA

Il sito contiene un blog e un forum dove si possono scrivere **commenti aperti e "postabili" da terzi**. Alcuni di questi commenti erano epiteti contro la titolare di una casa editrice, che ha presentato querela. Il tema della diffamazione via web è di piena attualità. Ecco la sentenza completa, emessa dal gup in camera di consiglio (rito abbreviato), di cui si è avuta notizia ieri.

### SPECIFICHE

I grassetti sono stati inseriti da noi di Varesenews, per facilitare la lettura.  
I nomi sono stati tolti e sostituiti da lettere generiche.

Ecco alcuni passaggi della sentenza:

### I reati

- –del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 595, commi 1, 2 e 3, c.p., nonché 13, Legge n. 47/1948 e perseguibile ai sensi dell'art. 30 della Legge 223/1990, perché, in più momenti esecutivi del medesimo disegno criminoso, comunicando con più persone attraverso la rete *iInternet* ed in particolare diffondendo notizie e scritti, utilizzando il proprio nome e cognome o, anche, utilizzando lo pseudonimo di Y, sul sito *Internet* [www.\[...\].org](http://www.[...].org), intraprendeva una campagna denigratoria nei confronti delle case editrici a pagamento (di cui all'acronimo EAP), campagna denigratoria denominata NOEAP, per mezzo della quale ledeva la reputazione di ST in quanto rappresentante della casa editrice Z[...], con sede legale in [...]

In particolare, pubblicando tali asserzioni sul citato sito internet, affermava che:

- la casa editrice Z[...] doveva essere considerata “a pagamento”;
- ST aveva offeso ed insultato LR, con parole in realtà mai pronunciate dall’interessata;
- apostrofava gli editori a pagamento, tra i quali includeva ST con gli epiteti “*cloache editoriali*”; “*truffatori*”; “*signori truffa*”; “*cosche mafiose*” “*strozzini*” e simili;

- attribuiva a ST affermazioni e frasi mai profferite;
- diffondeva immagini virtuali riferibili a ST atte a ridicolizzare la stessa;
- indicava la casa editrice Z [...] come “*stampatore, editore che non offre distribuzione e produzione e produttore di libri di pessima qualità*”;

offendeva direttamente ed esplicitamente ST con i seguenti epitetti “*arpia*”; “*repressa del cazzo*”; “*urticante peggio di una medusa*”; “*non ha altro da dire che non siano le solite stronzzate*”.

## Il contesto della vicenda

La ricorrenza sul sito [www.\[...\].org](http://www.[...].org) delle espressioni riportate nel capo d'imputazione è documentata ampiamente.

In sostanza il sito, che, incontestatamente, è amministrato dall'imputata, è stato sede di un vivace dibattito tra aspiranti scrittori o scrittori esordienti, avente ad oggetto, tra l'altro, la specifica difficoltà di trovare un editore adeguato per opere prime, o comunque per scrittori non già affermati.

## La classificazione giuridica del fatto

Nel formulare le accuse il Pubblico Ministero fa riferimento alle leggi n. 47/1948 e n. 223/1990 e contesta, senza ulteriore specificazione, la violazione dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 595 c.pen. .

Si deve pertanto ritenere che egli abbia inteso contestare la comunicazione con più persone e l'utilizzazione del mezzo della stampa, omologato alla “rete internet”, così definita in imputazione.

Anche al fine di definire il titolo di attribuzione soggettiva delle condotte si deve richiamare in sintesi lo sviluppo della questione dell'uso della Rete come strumento giornalistico.

Nella ricostruzione sinora prevalente in giurisprudenza di merito (*leading case*: G.i.p. Tribunale Oristano, sent. 25 maggio 2000, n. 137) e di legittimità (Cass, V, n. 1907 del 16 luglio – 1° ottobre 2010) si è negata l'assimilabilità della comunicazione giornalistica su Internet a quella tradizionale della carta stampata. L'argomento principe è di tipo testuale, con riferimento al contenuto dell'art. 1 L. 8 febbraio 1948, n. 47 e dell'art. 57 c.pen., ritenendo che l'eventuale assimilazione sarebbe frutto di estensione analogica *in malam partem*, evidentemente inammissibile in campo penale.

A diversa soluzione si perviene ipotizzando che si tratti invece di mera deduzione interpretativa, non analogica, fondata sull'applicazione di un

criterio storico sistematico al citato art. 1 L. 8 febbraio 1948, n. 47.

Dall'esame dei lavori preparatori, che come è noto risalgono all'Assemblea Costituente nella sua attività di legislazione ordinaria, emergono, nella seduta del 6 dicembre 1947, nell'ambito della discussione sull'art. 2 (attuale art. 1) della legge recante disposizioni sulla stampa, tre passaggi illuminanti: il presidente e relatore Cevolotto si preoccupa di richiamare – in termini di disciplina liberale da riacquistare – la L. 28 giugno 1906 n. 278, che limitava gli interventi repressivi “delle edizioni, degli stampati e di tutte le manifestazioni del pensiero”; lo stesso relatore segnala la modifica del testo nel senso di ritenere “stampa” qualsiasi riproduzione ottenuta non con “mezzi meccanico-fisici o chimici” bensì “meccanici o chimico-fisici”; il deputato Colitto chiede e ottiene che non si parli di “riproduzioni impresse” bensì, più largamente, “ottenute”.

Tutto ciò segnala la volontà del legislatore di prevedere, a ogni buon fine, una disciplina che potesse tenere conto del superamento della pura e semplice “impressione con mezzi meccanici” (tale era la primigenia espressione del progetto di legge) di gutenberghiana memoria, rispetto ai progressi della meccanica, della fisica, della chimica; questo progresso ha oggi prodotto una forma di editoria, quella su Internet, del tutto identica (e in alcuni casi anche sostitutiva, con quotidiani *on demand*, su *tablet*, editati a domicilio e così via) a quella che produce caratteri impressi su carta; e del resto, a ben vedere, l'informatica e la telematica altro non sono che applicazione combinata di mezzi (di variazioni di stato) meccanici, fisici, chimici; in questo quadro interpretativo la L. 7 marzo 2001, n. 62, non è fonte di “rilettura” della L. 8 febbraio 1948, n. 47, bensì sopravvenienza coerente (nella sua equiparazione tra più prodotti editoriali) con un concetto di stampa idoneo *ab origine* a ricoprendere la sopravvenienza dei quotidiani o periodici – ora normalmente registrati e oggetto di benefici – su Internet.

Se questo è vero, compete peraltro all'interprete attribuire a un sito Internet, sulla base di caratteristiche intrinseche e fenomeniche, nonché formali (la registrazione) la natura di “stampa”.

## La responsabilità penale

Nel caso di specie il sito [www.\[...\].org](http://www.[...].org) non ha caratteristiche di informazione ascrivibili alla “stampa” ma costituisce la base per la costruzione di un gruppo settoriale di interesse, composto da scrittori esordienti, o aspiranti tali, mediante la discussione di temi comuni (valga il richiamo a Cass., III, n. 10535 dell'11 dicembre 2008 – 10 marzo 2009).

Ne discendono le conseguenze qui rilevanti.

Quanto alla qualificazione del fatto è corretto da parte del Pubblico Ministero

parlare di **comunicazione con più persone**; sussiste l'aggravante di cui all'art. 595, terzo comma, c.pen. sotto il profilo dell'utilizzazione di “**mezzo di pubblicità**”, non sotto il profilo dell'essere l'offesa recata “col mezzo della stampa”.

Quanto all'attribuzione soggettiva di responsabilità all'imputata, essa è diretta, non mediata dai criteri di cui agli artt. 57ss. c.pen.; **la disponibilità dell'amministrazione del sito Internet rende l'imputata responsabile di tutti i contenuti di esso accessibili dalla Rete, sia quelli inseriti da lei stessa, sia quelli inseriti da utenti**; è indifferente sotto questo profilo sia l'esistenza di una forma di filtro (**poiché in tal caso i contenuti lesivi dell'altrui onorabilità devono ritenersi specificamente approvati dal dominus**), sia l'inesistenza di filtri (**poiché in tal caso i contenuti lesivi dell'altrui onorabilità devono ritenersi genericamente e incondizionatamente approvati dal dominus**).

Non è certamente idonea a escludere la responsabilità penale dell'imputata **la clausola di attribuzione esclusiva di responsabilità agli autori dei commenti** contenuta in un “regolamento” di natura esclusivamente privata per l'utilizzazione del sito (gli autori, semmai concorrono nel reato, ma di essi in questo processo non vi è traccia di identificazione, né sono imputati).

## Altre considerazioni

La specificità del mezzo, e la lesività estrema e protratta derivante dalla recuperabilità dei contenuti diffamatori in ogni successivo momento (anche attraverso motori di ricerca o reindirizzamenti mediante *link* o *social network*) dalla simultaneità degli accessi al sito, dalla possibile non coincidenza di accesso al sito e fruizione del contenuto eventualmente diffamatorio (cliccabile o non, scaricabile o non, pur in presenza di accertato accesso), fanno sì che, in un contemperamento concreto tra applicazioni meramente processuali del principio di *favor rei* e necessità di elevato grado di protezione della vittima, non possa negarsi alla stessa di poter sporgere querela, come è nel caso di specie avvenuto, in epoca successiva al caricamento dei contenuti diffamatori sul sito.

Le conseguenze sanzionatorie dei reati – si tratta di più azioni, unite dall'identità di disegno criminoso – possono essere contenute, in ragione della giovane età dell'imputata e di una sua possibile sottovalutazione delle condotte illecite, frutto di una diseducazione di cui essa stessa è vittima, in un contesto sociale di falsamente proclamata liceità di qualsiasi lesione dell'altrui personalità morale, tantopiù se veicolata dai mezzi di comunicazione, scegliendo la pena pecuniaria e applicando a suo favore le circostanze attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti alle sussistenti aggravanti.

La pena base di euro milleottocento di multa, va dunque ridotta a euro milleduecento per le circostanze attenuanti generiche; aumentata di euro trecento per la continuazione, ridotta ai sensi dell'art. 442, secondo comma,

c.p.p., per la scelta del rito, a euro mille di multa.

## IL DIBATTITO SU WEB E INSULTI

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it